zione finale in un importo che supera la differenza tra i due prezzi sopra indicati.

2. Se bisogna riconoscere ad ogni istituzione comunitaria, che accerti l'illegittimità di un atto da essa appena adottato, il diritto di revocarlo con effetto retroattivo entro un termine ragionevole, tale diritto trova un limite nella necessità di rispettare il legittimo affidamento del beneficiario dell'atto che ha potuto fare affidamento sulla legittimità di quest'ultimo.

Alla luce di queste esigenze, non v'è motivo di censurare la revoca di un atto viziato da un errore manifesto, che non era potuto sfuggire agli operatori economici interessati, revoca alla quale si è provveduto meno di tre mesi dopo che una sentenza della Corte ne aveva fatto risultare la necessità.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-365/89 *

I — Antefatti e procedimento

1. *L'ambito normativo*

1. Ai sensi dell'art. 27 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU 172, pag. 3025), un'integrazione è concessa per i semi oleosi raccolti e trasformati nella Comunità, quando il prezzo indicativo vigente per una specie di semi è superiore al prezzo del mercato mondiale di tale specie. I principi generali che disciplinano la concessione di tale integrazione sono definiti nel regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1983, n. 1594 (GU L 163, pag. 44), e le modalità di applicazione nel regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1983, n. 2681 (GU L 266, pag. 1). L'importo dell'integrazione, pari alla differenza fra questi due prezzi, è fissato dalla Commissione ogniqualvolta la situazione del mercato lo renda necessario e in modo da assicurarne l'applicazione almeno una volta alla settimana (art. 33, n. 1, del regolamento n. 2681/83, citato).

2. In applicazione dell'art. 83 del regolamento n. 2681/83, soprammenzionato, questi regolamenti, adottati ad intervalli periodici, indicano: all'allegato I, l'importo dell'integrazione in ECU (integrazione « lorda »), all'allegato II, l'importo così calcolato convertito in ciascuna delle monete nazionali e maggiorato o diminuito dell'importo differenziale (integrazione « finale ») e infine, all'allegato III, il tasso di cambio in contanti e a termine dell'ECU in monete nazionali che consente la conversione dell'integrazione finale nella moneta dello

* Lingua processuale: l'olandese.

Stato membro di trasformazione quando quest'ultimo non è quello di produzione.

3. Con il regolamento (CEE) 21 marzo 1985, n. 735 (GU L 80, pag. 18), la Commissione ha fissato gli importi dell'integrazione e i corsi dell'ECU soprammenzionati, in vigore a decorrere dal 22 marzo 1985.

Constatando fin dal giorno successivo, cioè il 22 marzo 1985, in particolare a seguito di quesiti provenienti da operatori interessati, che la tabella dei tassi di cambio che figurava nell'allegato III di tale regolamento conteneva cifre erronee, la Commissione, lo stesso giorno, con il regolamento (CEE) 22 marzo 1985, n. 755 (GU L 81, pag. 36), ha fissato di nuovo gli importi dell'integrazione ed i tassi di cambio; tale regolamento ha ripreso gli importi dell'integrazione fissati nel regolamento n. 735/85 e ha indicato all'allegato III i corsi dell'ECU *rettificati*; e, con il regolamento (CEE) n. 756/85, anch'esso in data 22 marzo 1985 (GU L 81, pag. 38), ha sospeso la prefissazione dell'integrazione per i certificati la cui domanda era stata presentata il 22 marzo 1985.

Questi due regolamenti sono entrati in vigore il 23 marzo 1985.

2. *La causa principale*

1. Il 22 marzo 1985, la Cargill BV (in prosieguo: la « Cargill ») ha presentato una domanda di prefissazione dell'integrazione per 10 000 tonnellate di semi di girasole raccolti in Francia e che dovevano essere trasformati nei Paesi Bassi. Poiché tale domanda riguardava semi oleosi da trasformare in uno Stato membro diverso da quello di produzione, tale integrazione rientrava nell'applicazione della tabella dei corsi dell'ECU che figurava all'allegato III del regolamento n. 735/85. Tuttavia, sulla base del regolamento di sospensione della prefissazione n. 756/85, l'ente di intervento olandese, Produktschap voor Margarine, Vetten en Olieën (in prosieguo: il « Produktschap »), non dava seguito a tale domanda.

2. La Cargill proponeva ricorso contro tale decisione dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Nell'ambito di tale controversia, quest'ultimo ha sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali, sulle quali la Corte si è pronunciata con la sentenza 28 febbraio 1989 nel procedimento 201/87 (Racc. pag. 489). In tale sentenza, risolvendo la prima questione, la Corte ha dichiarato invalido il regolamento della Commissione n. 756/85. Nel risolvere la seconda questione, la Corte ha inoltre dichiarato che, finché non sia stata accertata l'invalidità del regolamento della Commissione n. 735/85, l'invalidità del regolamento della Commissione n. 756/85 comportava l'obbligo per il Produktschap di rilasciare retroattivamente alla Cargill i certificati con prefissazione richiesti il 22 marzo 1985 e di versarle l'integrazione per l'importo fissato dal regolamento della Commissione n. 735/85.

3. La Commissione ha modificato con effetto retroattivo il regolamento n. 735/85 con il regolamento (CEE) 18 maggio 1989, n. 1358 (GU L 135, pag. 22), in cui figurano in un nuovo allegato III i corsi rettificati dell'ECU applicabili alle domande di prefissazione presentate il 22 marzo 1985.

4. La Cargill ha quindi presentato dinanzi alla Corte, con atto introduttivo in data 7 agosto 1989, un ricorso ai sensi dell'art. 173 del Trattato CEE inteso all'annullamento del regolamento n. 1358/89 (causa C-248/89).

5. Per il resto, nella controvesia pendente dinanzi al College van Beroep, la Cargill ha precisato le sue richieste nei confronti del Produktschap, dopo la sentenza della Corte 28 febbraio 1989. Oltre all'annullamento della decisione controversa del Produktschap [domanda a)], la Cargill reclama adesso il pagamento:

b) di un importo pari alla differenza tra l'importo dell'aiuto applicabile ai semi di girasole raccolti in Francia e trasformati nei Paesi Bassi il 22 marzo 1985 (ai sensi del regolamento n. 735/85) e l'importo applicabile il 25 marzo (in conformità al regolamento n. 1358/89, cioè 736 000 HFL);

c) di una indennità (51 520 HFL), in quanto, se avesse ottenuto l'integrazione molto vantaggiosa prevista dal regolamento n. 735/85, la ricorrente avrebbe utilizzato la possibilità offerta dall'art. 10, n. 3, del regolamento n. 2681/83 di maggiorare il quantitativo di semi di girasole da trasformare del 7% al massimo rispetto ai quantitativi indicati nella domanda;

d) degli interessi di mora (267 756 HFL);

e) delle spese di causa (54 010 HFL).

La Cargill afferma che, in conformità alla sentenza pronunciata dalla Corte nella causa 201/87, il College deve accogliere le sue domande sulla base del regolamento n. 735/85, senza tener conto del nuovo regolamento n. 1358/89. La ricorrente sostiene inoltre che quest'ultimo regolamento è comunque invalido poiché incompatibile con l'art. 8 del regolamento n. 1594/83 e con il principio di certezza del diritto.

6. Il College van Beroep ritiene tuttavia che le domande della Cargill debbano essere valutate sulla base del regolamento n. 1358/89, poiché il nuovo comportamento dell'autore di un regolamento ha in via di principio, cioè con riserva di valutazione giudiziaria di tale comportamento, il primato su una decisione giudiziaria precedente. Il College concede alla ricorrente che la modifica o la revoca di una decisione che fa sorgere un diritto — anche se invalida — è assoggettata, anche in diritto comunitario, a talune restrizioni che derivano dal principio di certezza del diritto. Il College precisa tuttavia che nelle circostanze della fattispecie il principio di certezza del diritto non sembra avere solo una limitata rilevanza, dato che l'esattezza dei corsi di conversione, fissati con il regolamento iniziale, è stata contestata fin dall'inizio, in considerazione dei ripetuti interventi della Commissione.

7. Al fine di poter risolvere definitivamente la controversia, il College ha rinviato alla Corte talune questioni pregiudiziali sulla validità sia del regolamento n. 1358/89 sia del regolamento n. 735/85 e concernenti inoltre il seguito che bisogna dare a talune domande aggiuntive (risarcimento danni e interessi di mora). Le questioni poste dal College sono così formulate:

« 1) Se, alla luce delle considerazioni svolte in questa ordinanza, il regolamento della Commissione 18 maggio 1989, n. 1358, risulti invalido.

Qualora la prima questione sia risolta in senso affermativo:

2) Se il regolamento (CEE) della Commissione 21 marzo 1985, n. 735, sia invalido a causa di una inesattezza riguardante i tassi di conversione nella valuta dello Stato membro di trasformazione stabiliti da detto regolamento, quando tale Stato non coincide con lo Stato membro di produzione, e non possa pertanto costituire il fondamento per la concessione di un'integrazione richiesto dalla ricorrente.

Qualora la prima questione sia risolta in senso positivo e la seconda in senso negativo:

3) a) Se le pretese aggiuntive, menzionate nel paragrafo 3, lett. c) e d), di questa ordinanza, debbano essere valutate sulla base del combinato disposto degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, oppure vadano considerate in tutto o in parte come pretese accessorie, sulle quali deve pronunciarsi il giudice nazionale competente per la pretesa principale.

Qualora la prima e la seconda questione siano risolte in senso affermativo:

3) b) Quali conseguenze debbano ricollegarsi, in vista della restituzione in integrum, sul piano comunitario e, distintamente, sul piano nazionale, all'eventuale annullamento dei regolamenti (CEE) n. 1358/89 e n. 735/85 alla luce delle considerazioni svolte nella presente ordinanza.

3. *Il procedimento dinanzi alla Corte*

L'ordinanza di rinvio è stata registrata in cancelleria il 4 dicembre 1989.

In conformità all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte la ricorrente nella causa principale, rappresentata dall'avv. E. H. Pijnacker Hordijk, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. C. Fisher, consigliere giuridico, e P. Hetsch, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agenti.

La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria e di rimettere la causa dinanzi alla Sesta Sezione.

II — Osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte

Sulla prima questione pregiudiziale

8. La *ricorrente* ritiene che il regolamento n. 1358/89 sia invalido, poiché è incompatibile con l'art. 8 del regolamento n. 1594/83, e che vi sia stato sviamento di competenza all'atto della sua adozione e violazione dei principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento.

Essa ritiene che l'art. 8 contenga un'elencazione tassativa dei casi in cui la Commissione è competente a sospendere la prefissazione dell'importo dell'integrazione e modi-

ficare l'importo dell'integrazione nel caso in cui il certificato non sia stato ancora rilasciato. La sentenza pronunciata dalla Corte nella causa 201/87 ha dimostrato che la Commissione non era competente a decidere la sospensione. La Commissione non poteva basarsi sull'art. 8 del regolamento n. 1594/83 per dichiararsi competente a modificare gli importi delle integrazioni fissati dal regolamento n. 735/85 nei casi in cui i certificati non fossero stati ancora rilasciati.

La ricorrente ritiene che la Commissione non possa in alcun caso derivare dall'art. 8 del regolamento n. 1594/83 una competenza a modificare gli importi delle integrazioni nei casi in cui taluni certificati sono già stati rilasciati. Essa non può a fortiori basarsi sull'art. 8 per dichiararsi competente a modificare, quattro anni più tardi, con il regolamento n. 1358/89, gli importi delle integrazioni fissati dal regolamento n. 735/85.

Essa fa notare al riguardo che, a seguito della modifica dell'art. 8 del regolamento n. 1594/83 da parte del regolamento (CEE) del Consiglio 25 marzo 1986, n. 935 (GU L 87, pag. 5), al quale la Corte rinvia nella sentenza, il potere di modificare gli importi delle integrazioni è stato completamente soppresso. A suo parere, ne deriva che la Commissione non può in ogni caso harre dall'art. 8 del regolamento n. 1594/83, così come esso era in vigore al tempo dell'adozione del regolamento n. 1358/89, neanche un principio di competenza che le consentisse di modificare gli importi delle integrazioni fissati dal regolamento n. 735/85.

La ricorrente ritiene che dall'art. 8 del regolamento n. 1594/83, così come era in vigore, risulta che la sospensione della prefissazione è il solo rimedio di cui la Commissione dispone in talune circostanze quando commette un errore materiale negli importi degli aiuti così come essi sono pubblicati. A suo parere, la Commissione non è, in nessun caso, autorizzata ad adeguare gli importi delle integrazioni.

Essa ritiene che il comportamento della Commissione non costituisca altro che un tentativo di privare del suo effetto utile la sentenza pronunciata dalla Corte nella causa 201/87. Così facecndo, la Commissione ha commesso uno sviamento di competenza, che comporta la nullità del regolamento n. 1358/89.

La ricorrente chiarisce che il meccanismo della prefissazione mira a creare una certezza giuridica per gli operatori economici. Da ciò deriva un'elencazione molto restrittiva delle possibilità per la Commissione di eludere la certezza del diritto così creata, mediante la sospensione della prefissazione o mediante la modifica degli importi in forza dell'art. 8 del regolamento n. 1594/83. La Commissione deve sempre agire nell'ambito di questi limiti che sono strettamente definiti. In tale contesto la Corte ha dichiarato invalida la sospensione della prefissazione dell'aiuto alla trasformazione da parte del regolamento n. 756/85 nella sentenza che essa ha pronunciato nella causa 201/87: la Commissione aveva oltrepassato i limiti delle sue competenze.

La ricorrente fa presente che tale sentenza ha consentito di accertare che la Commissione avrebbe dovuto riservare un esito favorevole alla domanda di prefissazione, presentata il 22 marzo 1985 dalla Cargill in conformità alle disposizioni del regolamento

n. 735/85. Secondo la Cargill, l'integrazione di cui trattasi avrebbe dovuto esserle versata nel 1985. Solo a causa del fatto che la Commissione ha adottato il suo regolamento invalido relativo alla sospensione, l'integrazione non è stata effettivamente e incondizionatamente versato alla Cargill. Ora, a seguito della sentenza della Corte, è accertato che la Cargill può pretendere, a decorrere dal 1985, il versamento di tali importi di integrazione.

Essa ritiene che alla luce di questi dati il regolamento n. 1358/89, con il quale la Commissione tenta di modificare, con effetto retroattivo relativo ad un periodo di più di quattro anni, gli importi delle integrazioni che erano in vigore il 22 marzo 1985 — modificazione con la quale essa può colpire solo le imprese che, per il suo comportamento illecito, non hanno mai ricevuto l'integrazione alla quale esse avevano diritto dal 1985 —, costituisce una violazione particolarmente grave dei principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto.

La ricorrente ritiene che sia la natura del sistema di prefissazione sia lo spirito e la lettera dell'art. 8 del regolamento n. 1594/83 escludono la possibilità di modificare, con effetto retroattivo, dei regolamenti che introducono integrazioni. Poiché gli interessi finanziari in gioco sono enormi, il principio di certezza del diritto richiede che le imprese interessate possano, in via di principio, fidarsi ciecamente degli importi pubblicati.

Secondo la ricorrente, non sussiste alcun dubbio sul fatto che la Commissione non ha rispettato il « termine ragionevole » richiesto dalla Corte nella giurisprudenza che essa richiama. Essa fa presente a tal riguardo che i certificati di prefissazione devono essere rilasciati il giorno successivo a quello del deposito della domanda e che una disposizione regolamentare esplicita vieta di modificare i certificati dopo il loro rilascio. Un termine ragionevole ai sensi della giurisprudenza della Corte non potrà mai superare un giorno. Una modifica che interviene dopo un termine più lungo non potrà normalmente avere alcun effetto poiché i certificati basati sugli importi erronei dell'integrazione saranno allora già stati rilasciati.

Essa indica che ha già fatto presente nella causa 201/87 come, basandosi in buona fede sul regolamento n. 735/85, essa abbia concluso contratti di acquisto e di vendita che non avrebbe mai concluso sulla base delle tariffe di sovvenzione che sono state adottate dal regolamento n. 755/85.

La ricorrente propone quindi alla Corte di risolvere la prima questione pregiudiziale nel modo seguente:

« Il regolamento (CEE) n. 1358/89 è invalido ».

9. La *Commissione* sostiene che, come risulta chiaramente dal preambolo, il regolamento impugnato n. 1358/89 è stato adottato per prevenire gli effetti ingiustificati e discriminatori che sarebbero derivati, dopo la dichiarazione d'invalidità del regolamento n. 756/85, dall'applicazione in quanto tale dell'allegato III del regolamento n. 735/85. Essa fa notare che la Corte, dichiarando invalido il regolamento n. 756/85, ha lasciato integra la questione della legittimità e della validità del regolamento n. 735/85 in considerazione dell'errore materiale che figura nella tabella dei corsi dell'ECU del suo allegato III. Secondo la Commissione, la Corte ha infatti censurato solo il mezzo scelto dalla Commissione per porre rimedio a tale errore, cioè la misura di sospensione. Spet-

tava quindi alla Commissione, in quanto istituzione da cui l'atto emana, valutare, sotto il controllo della Corte, la necessità di correggere l'errore commesso e di definire i mezzi per pervenirvi.

La Commissione ritiene che l'illegittimità dell'allegato III del regolamento n. 735/85 non sia dubbia. Gli errori che figurano nella tabella dei tassi di cambio di tale allegato falsano, in maniera sostanziale, gli importi degli aiuti da concedere agli operatori quando i semi oleosi sono trasformati in uno Stato membro diverso da quello in cui essi sono stati raccolti. Infatti, secondo tale allegato III errato, l'importo dell'integrazione da versare per i semi importati dalla Francia e trasformati in un altro Stato membro beneficia indebitamente della differenza di circa 0,80 FF/ECU tra il tasso erroneo e il tasso reale. Ora, secondo la Commissione, tale differenza procura agli operatori che effettuano tale transazione un beneficio sostanziale, senza relazione con l'obiettivo dell'integrazione quale esso è definito all'art. 27, n. 1, del regolamento n. 136/66. Essa risulta inoltre doppiamente discriminatoria.

Secondo la Commissione, tenuto conto della natura dell'errore, che riguarda principalmente il corso dell'ECU espresso in franchi francesi, solo gli operatori che hanno acquistato semi oleosi in Francia per importarli in un altro Stato membro di trasformazione avrebbero infatti approfittato di una domanda di prefissazione a tale data. Vi si aggiunge che, dato il carattere manifesto dell'errore, solo alcuni operatori hanno deciso di presentare tuttavia domanda di prefissazione sulla base di questi tassi di cambio errati.

La Commissione fa presente che, ai sensi dell'art. 33 del regolamento n. 2681/83, il tasso di cambio in contanti ed il tasso di cambio sul mercato a termine dell'ECU per la conversione in monete nazionali sono derivati rispettivamente dai corsi dell'ECU fissati ogni giorno dalla Commissione e pubblicati nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e dei corsi a termine dell'ECU che essa calcola ogni giorno sulla base dei dati accertati sui mercati dei cambi. Per quanto riguarda il corso dell'ECU in contanti, i dati pubblicati il 21 e 22 marzo nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* mettono senza dubbio in luce l'errore manifesto che contiene l'allegato III del regolamento n. 735/85.

Secondo la Commissione, con l'adozione del regolamento n. 1358/89, essa ha quindi semplicemente voluto prevenire il beneficio ingiustificato e discriminatorio, incompatibile con la finalità del regolamento del Consiglio, che sarebbe derivato dall'applicazione, dopo l'annullamento della misura di sospensione da parte della Commissione, dei corsi errati dell'ECU che figurano all'allegato III del regolamento n. 735/85 a favore dei beneficiari che hanno chiesto la prefissazione. Essa ha adottato, a tal fine, una misura di revoca che corregge l'errore che vizia il corso dell'ECU e pregiudica la legittimità del regolamento n. 735/85. Tale misura si è limitata a correggere i tassi di conversione errati dell'allegato III del regolamento n. 735/85, senza modificare le altre disposizioni di questo regolamento, in particolare gli importi dell'integrazione « lorda » e « finale ». Secondo la Commissione, il regolamento n. 1358/89 risponde interamente alle condizioni fissate dal diritto comunitario e confermate dalla giurisprudenza della Corte, condizioni che il legislatore comunitario deve rispettare quando vuole riparare, con effetto retroattivo, un errore materiale che inficia un regolamento da esso adottato.

La Commissione fa presente che la condizione principale è il rispetto dei principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Il principio di certezza del diritto è in effetti il solo che il College van Beroep richiama, e inoltre con questa riserva che sembra avere solo una portata limitata nella presente causa, tenuto conto degli interventi ripetuti della Commissione, l'esattezza dei corsi fissati era stata messa in dubbio fin dall'inizio. La Commissione aggiunge inoltre che l'errore materiale contenuto nella tabella dei corsi era così manifesto che taluni operatori l'avevano scoperto fin dal primo giorno, prima ancora che la Commissione intervenisse.

Secondo la Commissione, sia dalle circostanze di fatto sia dagli elementi e mezzi di informazione di cui disponevano gli operatori risulta che nessun interessato, in particolare nessuno di quelli che intendevano ottenere una prefissazione dell'integrazione per semi raccolti in Francia e che dovevano essere trasformati in un altro Stato membro, potesse fare affidamento sulla regolarità del regolamento n. 735/85, mentre il suo allegato III era inficiato da un errore materiale il cui carattere manifesto risultava già dalla sua semplice lettura. A suo parere, il carattere manifesto per tutti gli operatori dell'errore che inficia la tabella dei tassi di cambio consente di per sé solo di concludere che la rettifica retroattiva dei tassi di cambio errati mediante regolamento n. 1358/89 non viola i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento.

Per il resto, la Commissione ritiene che non si possa nemmeno addebitarle di aver atteso più di quattro anni per revocare l'allegato III errato del regolamento n. 735/85 e di aver in tal modo agito troppo tardi. A tal riguardo, essa fa notare le seguenti circostanze di fatto:

— la sospensione delle domande di prefissazione, anche se la Corte l'ha ulteriormente dichiarata invalida, ha differito de facto, fino a dopo la sentenza della Corte 28 febbraio 1989, la decisione concernente il rilascio dei certificati di prefissazione richiesti per gli importi di integrazione fissati dal regolamento n. 735/85;

— il College van Beroep voor het Bedrijfsleven, adito con un ricorso rivolto contro il rifiuto del Produktschap di rilasciare alla Cargill i certificati con prefissazione, non aveva ancora tratto le conseguenze della sentenza della Corte 28 febbraio 1989 al momento dell'adozione del regolamento n. 1358/89.

La Commissione ritiene che, adottando quest'ultimo regolamento, essa sia intervenuta nell'ambito di una situazione che, per quanto riguarda la concessione materiale alla Cargill di un'integrazione calcolata sulla base di corsi erronei dell'ECU, doveva essere considerata come non ancora completamente definitiva. A tal riguardo, essa fa presente che qualsiasi atto presentato dalle istituzioni comunitarie beneficia di una presunzione di legittimità finché non sia stato revocato da esse o dichiarato invalido dalla Corte.

La Commissione ritiene pertanto che il regolamento n. 1358/89, che ha revocato l'allegato III del regolamento n. 735/85 — allegato che pregiudicava la validità di questo regolamento — per sostituirvi i corsi correnti dell'ECU in moneta nazionale vigenti il 22 marzo 1985, è intervenuto, tenuto conto delle circostanze della presente causa, entro un termine ragionevole. Essa ritiene di conseguenza che, ristabilendo con il regolamento impugnato i corsi effettivi dell'ECU in monete nazionali che dovevano applicarsi

il 22 marzo 1985, essa ha rispettato il principio di legittimità senza violare, in considerazione delle circostanze particolari della presente causa, il principio di certezza del diritto né violare, tenuto conto del carattere manifesto dell'irregolarità che comporterebbe l'applicazione dei tassi di cambio errati, il legittimo affidamento degli operatori. Secondo la Commissione, non occore quindi concludere per l'invalidità del regolamento n. 1358/89.

Sulla seconda questione pregiudiziale

1. La *ricorrente* ritiene che il fatto che secondo la Commissione il regolamento n. 735/85 sembri contenere un errore di calcolo non sia sufficiente a rendere invalido tale regolamento di per sé. La validità del regolamento n. 735/85 deve essere esaminata alla luce della normativa superiore sulla quale queste regole specifiche sono basate.

Infatti, a suo parere, il fondamento giuridico del regolamento n. 735/85 è in definitiva l'art. 27, n. 1, del regolamento n. 136/66 fatto valere dalla Commissione. La ricorrente fa notare al riguardo che il « prezzo del mercato mondiale » ai sensi dell'art. 27 del regolamento n. 136/66 non è una grandezza empirica, ma un prezzo costruito dalla Commissione sulla base di dati determinati quali il prezzo del mercato degli oli e dei semi praticati a Chicago. I metodi applicati dalla Commissione in tale occasione sono, in gran parte, opachi e incontrollabili, e non sono per il resto strettamente definiti nella normativa, in modo che non è possibile determinare su una base obiettiva e univoca quello che è in un dato momento il « prezzo del mercato mondiale » ai sensi dell'art. 27, n. 1, del regolamento n. 136/66.

La ricorrente sostiene che, in pratica, l'industria è indotta a constatare che, molto regolarmente, la Commissione fissa l'integrazione ad un livello troppo basso, o quanto meno ad un livello inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento n. 136/66. Tale situazione ha per effetto che, durante la maggior parte dei giorni dell'anno, nessuna domanda di prefissazione viene presentata poiché nessuna delle imprese interessate è in grado di effettuare una trasformazione dei prodotti in condizioni redditizie tenuto conto degli importi dell'integrazione applicabili quel giorno.

In considerazione dell'evoluzione che ha subito il mercato nel corso del mese di marzo 1985, la ricorrente ritiene che gli importi dell'integrazione inseriti nel regolamento n. 735/85 si avvicinassero molto più agli obiettivi del regolamento n. 136/66 di quanto non facessero gli importi inseriti nel regolamento n. 755/85. Tali importi si collocavano ad un livello talmente basso che non consentivano di effettuare la trasformazione dei prodotti in condizioni redditizie.

La ricorrente ritiene per il resto che, secondo la giurisprudenza, è escluso che un ente nazionale incaricato dell'applicazione di una normativa comunitaria possa sottrarsi, nei confronti di un privato interessato, all'obbligo di interpretare una norma comunitaria con il pretesto che essa sarebbe invalida, salvo quando tale norma è stata regolarmente abrogata dal legislatore comunitario o è stata annullata dalla Corte.

In altri termini, la ricorrente ritiene che, anche se il regolamento n. 735/85 fosse ille-

gittimo, ciò non cambierebbe niente per il giudice nazionale, a meno che tale regolamento non sia stato regolarmente revocato nel frattempo. La soluzione della prima questione ha dimostrato che tale non era il caso.

La ricorrente propone quindi alla Corte di risolvere la seconda questione pregiudiziale nel modo seguente:

« Per valutare le pretese del richiedente, occorre che il giudice nazionale parta dal principio che il regolamento (CEE) n. 735/85 è valido ».

2. La *Commissione* fa presente che, a causa di un errore materiale che inficia la tabella dei tassi di cambio del suo allegato III, il regolamento n. 735/85 è parzialmente invalido poiché è incompatibile con l'art. 27 del regolamento del Consiglio n. 136/66 e favorisce inoltre taluni operatori in maniera ingiustificata e discriminatoria.

Risolvendo tale seconda questione, la Corte sarebbe indotta, secondo la Commissione, a constatare, a causa degli errori materiali che inficiano l'allegato III, l'invalidità parziale del regolamento n. 735/85. Una sentenza pronunciata in tal senso comporterebbe per la Commissione l'obbligo di adottare, in conformità all'art. 176 del Trattato CEE, le misure che comporta la sua esecuzione. Adottando queste misure, la Commissione dovrebbe con tutta evidenza tener conto della soluzione data dalla Corte alla prima questione.

Sulla terza questione pregiudiziale

Parte a)

1. La *ricorrente* ritiene che il giudice nazionale intenda in sostanza sapere se il diritto comunitario ponga ostacolo a che esso accolga le pretese della Cargill nella causa principale intese al pagamento della differenza tra gli importi dell'integrazione fissata in conformità al regolamento n. 735/85 e gli stessi importi calcolati in conformità al regolamento n. 755/85, per le 700 tonnellate di semi che la Cargill avrebbe potuto trasformare utilizzando i certificati che le sono stati a torto rifiutati, cioè per le 700 tonnellate che eccedono il quantitativo (10 000 tonnellate) per il quale i certificati erano stati richiesti, nonché al pagamento degli interessi sulla somma principale.

La ricorrente ritiene che l'invalidità del regolamento n. 756/85 comporti che la Cargill sia ricollocata nella situazione in cui si sarebbe trovata se avesse ottenuto il 23 marzo 1985 dei certificati redatti sulla base degli importi di integrazione enunciati nel regolamento n. 735/85.

Se la Cargill avesse ottenuto i certificati che essa ha chiesto il 22 marzo 1985 essa avrebbe, eventualmente, utilizzando pienamente tali certificati, ottenuto 787 510 HFL di più all'atto dell'identificazione dei semi acquistati il 22 marzo 1985. Secondo la ricorrente, gli interessi reclamati su tale importo non hanno altra funzione che assicurare che, il giorno del pagamento, l'importo che sarà finalmente attribuito alla Cargill equivalga al valore in contanti, al giorno del pagamento, dell'importo di 787 510 HFL ingiustamente rifiutato nel 1985.

La ricorrente propone alla Corte di risolvere la terza questione pregiudiziale, parte a), nel modo seguente:

« Le domande complementari di cui trattasi rientrano nella competenza del giudice nazionale competente a conoscere la domanda principale ».

2. La *Commissione* fa presente che se la Corte dichiara invalido il regolamento n. 1358/89, ma constata l'intera validità del regolamento n. 735/85, il Produktschap sarà tenuto, come la Corte ha dichiarato al punto 2 della sentenza pronunciata nella causa 201/87, a « rilasciare retroattivamente alla Cargill i certificati con prefissazione richiesti il 22 marzo 1985 e di versare alla stessa l'integrazione nell'importo stabilito dal regolamento della Commissione n. 735/85 ».

La Commissione ne deduce che il Produktschap è ancora tenuto ad applicare il regolamento n. 735/85 alle domande di certificati di prefissazione presentate dalla Cargill il 22 marzo 1985 e a concedere o l'integrazione calcolata sulla base dell'allegato III per i semi di girasole trasformati sulla base di questi certificati in uno Stato membro diverso da quello di produzione, o la differenza tra tale integrazione e l'importo dell'integrazione inferiore effettivamente già percepito per tale quantitativo.

Essa ritiene che non si tratti quindi di un risarcimento danni propriamente detto, ma di un'applicazione, anche se tardiva, del regolamento n. 735/85, che rientra quindi interamente nella competenza del giudice nazionale. Infatti, nell'ambito della politica agricola comune, spetta alle autorità nazionali pagare tale integrazione agli aventi diritto per conto della Comunità e in conformità alle disposizioni comunitarie.

Secondo la Commissione, tale soluzione, che affida al giudice nazionale il compito di pronunciarsi contemporaneamente sul pagamento dell'aiuto e su quello degli interessi di mora, merita anche la preferenza da un punto di vista di economia di procedura, come fa giustamente notare il College van Beroep. Per contro, la domanda di cui al paragrafo 3, lett. c), dell'ordinanza di rinvio non riguarda il pagamento accessorio di interessi, ma un indennizzo a parte intera poiché essa non sembra mirare al pagamento dell'integrazione per i semi di girasole già trasformati sulla base dei certificati di cui trattasi, ma al pagamento dell'importo supplementare che la Cargill avrebbe percepito se avesse ottenuto già il 22 marzo 1985, grazie al rilascio di un certificato, il diritto a tale integrazione per un importo superiore e se avesse trasformato, in ragione del fatto che tale integrazione era particolarmente vantaggiosa, un quantitativo superiore del 7% al massimo a quello indicato nel certificato. Più esattamente, tale indennizzo sembra riguardare non perdite subite (damnum emergens), ma un mancato guadagno (lucrum cessans).

Secondo la Commissione, tale domanda di risarcimento danni non può essere esaminata dal giudice nazionale, ma solo dalla Corte, nell'ambito di un ricorso basato sugli artt. 178 e 215 del Trattato CEE. Le responsabilità che sono affidate, nell'ambito della politica agricola comune, alle autorità nazionali, siano esse amministrative o giudiziarie, non riguardano infatti solo la buona applicazione delle misure previste da tale politica. Questa responsabilità comprende quindi anch'essa la rettifica di un'applicazione erronea di queste misure, ad esempio

il pagamento a posteriori di un aiuto dovuto ma non versato o il rimborso di prelievi indebitamente riscossi. Tuttavia, il risarcimento del danno causato da un atto illecito della Comunità sfugge totalmente alla competenza delle autorità nazionali. L'azione di risarcimento di tale danno può essere intentata solo contro la Comunità stessa, sulla base dell'art. 215, secondo comma, del Trattato CEE e rientra, in virtù dell'art. 178 di tale Trattato, nella competenza esclusiva della Corte.

La Commissione ritiene infine che la domanda accessoria di interessi di mora, legata a tale domanda di risarcimento danni, può anch'essa essere giudicata solo dalla Corte nell'ambito degli artt. 178 e 215 del Trattato CEE, allo stesso titolo della domanda di risarcimento danni medesima.

Parte b)

1. La *ricorrente* sostiene che, come risulta dall'ordinanza di rinvio, occorre esaminare tale questione solo nell'ipotesi di una soluzione affermativa sia alla prima sia alla seconda questione pregiudiziale. Dato che occorre risolvere negativamente la seconda questione, la Cargill ritiene che non sia necessario esaminare la presente questione.

2. La *Commissione* ritiene che, se la Corte dichiara anche (parzialmente) invalido il regolamento n. 735/85 in ragione degli errori che inficiano il suo allegato III, essa sarà tenuta ad adottare misure per rimediare a tale invalidità (parziale), così come ha indicato a proposito della seconda questione. Con queste misure, la Commissione dovrà, tenuto conto della soluzione data alla prima questione, fissare i tassi di cambio applicabili al calcolo degli importi dell'integrazione per i semi di girasole trasformati in uno Stato membro diverso da quello di produzione e che hanno costituito oggetto di domanda di certificati di prefissazione il 22 marzo 1985.

Finché la Commissione non avrà adottato tali misure, il giudice nazionale non può risolvere definitivamente la controversia ad esso sottoposta, poiché, in caso di annullamento sia del regolamento n. 1358/89 che dell'allegato III del regolamento n. 735/85, il regime di integrazione istituito da quest'ultimo regolamento non contiene più gli elementi (cioè le tabelle dei corsi) che sono necessari per fissare e pagare l'importo dell'integrazione nel caso in cui i semi di girasole sono trasformati in uno Stato membro diverso da quello di produzione (v. art. 33 del regolamento n. 2681/83, soprammenzionato).

Conclusioni della Commissione sull'insieme delle questioni

In base alle considerazioni che precedono, la Commissione ritiene che la prima questione pregiudiziale debba ricevere una soluzione negativa e che di conseguenza le altre questioni non richiedano alcuna soluzione. Nel caso in cui la Corte non la seguisse su tale punto, la Commissione propone in subordine di dare le seguenti soluzioni alle altre questioni.

Se la Corte risolve affermativamente la prima questione e dichiara invalido il regolamento n. 1358/89, occorrerà risolvere affermativamente la seconda questione dichiarando invalido l'allegato III del regolamento n. 735/85.

Se la Corte risolve affermativamente sia la prima che la seconda questione dichiarando invalido in tutto o in parte il regolamento n. 1358/89 e il regolamento n. 735/85 occorrerà risolvere la questione 3), lett. b), nel senso che la Commissione è tenuta, in conformità all'art. 176 del Trattato CEE, ad adottare le misure che comporta l'esecuzione della sentenza della Corte.

Se la Corte risolve affermativamente la prima questione e negativamente la seconda, occorrerà risolvere la questione 3), lett. a), nel senso che il giudice nazionale è competente a condannare l'ente nazionale interessato a rilasciare, con effetto retroattivo, alla Cargill i certificati di prefissazione richiesti il 22 marzo 1985 ed a pagare l'importo d'integrazione corrispondente nonché gli interessi di mora eventualmente dovuti su tale importo. Tuttavia, il giudice nazionale non è competente a conoscere domande di risarcimento danni di cui la Comunità sarebbe eventualmente responsabile a causa dell'invalidità totale o parziale dei regolamenti nn. 756/85 e 1358/89 né di domande intese al pagamento degli interessi di mora dovuti in materia.

M. Díez de Velasco
giudice relatore